FUVIAMENTO: IL MOLTIPLICATORE
NON BASTA | SEZIONE

N° .38

REG.GENERALE



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO				N° 3919/13
				UDIENZA DEL
L	A COMMISSIONE TRIBUTARIA	REGIONALE		
D	ROMA		SEZIONE 38	28/01/2015 ore 09:30
riun	ita con l'intervento dei Signori:			SENTENZA
	FRUSCELLA	GIUSEPPE	Presidente e Relatore	N°
	MUSILLI	SANDRO MARIA	Gludice	545/38/15
	MUSUMECI	CLAUDIO	Giudice	
				PRONUNCIATA IL:
	44-44-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-			28 geman 2015
	****** Hardelle Alffer -dightered-tentre-freeholde testendist as a	Pa demittab purrations observes approximate anadomor	1111 1117 24 111111 2 11111 1 1121111 11111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DEPOSITATA IN
		TOO SEATOLETY TOUGHERY STREETING STREETING SECTION T		SEGRETERIA IL
				1 atobre 215
ha	emesso la seguente			
		SENTENZA	•	Il Segretario
- sull'appello n. 3919/13 depositato il 17/06/2013				Totalaia Hollo
- avverso la sentenza n. 420/47/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROM contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1				м
L CIN	osto dal ricorrente: IGHIALETTO SRL ASELLA 52 00187 ROMA RM			
	o da: SSIA TIZIANA E ANGELICO 38 SC A 00195 RO	MA RM		
Atti impugnati: AVV. RETTIF. LI n° 20071T038531000 REGISTRO 2007				

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con appello del 21.05.2013, la società "li Cinghialetto s.r.i.", corrente in Roma, impugnava la sentenza n. 420/47/12 del 23.11.2012, depositata il 27.11.2012, con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma, sez. 47, respingeva il rico-rso proposto avverso avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Roma per la rideterminazione dell'imposta di registro in seguito a controlli del valore dichiarato di € 220.000,00 (di cui € 180.000,00 per avviamento ed € 40.000,00 per stigliature e merci) in riferimento alla cessione di un'attività di ristorazione avvenuta con atto notarile del 26.10.2007. Nel contestare il maggior valore accertato di € 330.579,00 e la conseguente maggiore imposta complementare di registro (determinata in € 9.917,37, a fronte di quella di € 6.600,00 versata), la società appellante contestava la valutazione dei beni strumentali operata dall'Ufficio, poiché riferita a quanto dichiarato dalla società cedente nell'anno 2006 ma in difformità rispetto alle risultanze del contratto di cessione d'azienda stipulato nell'ottobre 2007, ovverosia erroneamente considerando il valore iniziale dei beni senza tener conto dell'ammortamento risultante dai bilanci societari nel triennio precedente alla cessione stessa, talché il valore accertato di € 150.579,00 per i beni strumentali – come certificato dai bilanci della società cedente - non terrebbe conto del reale ammortamento, ignorandosi così la reale perdita, senza riscontro documentale da parte dell'Ufficio. Nel contestare la decisione impugnata, l'appellante concludeva per la declaratoria di nullità e/o annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore antistatario.

Con controdeduzioni del 8.12.2013, si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Roma, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello ex art. 22 e 53 del D.lgs. n. 546/92, nonché ex art. 327 c.p.c..; nel merito, l'Ufficio sosteneva la legittimità del proprio operato e l'infondatezza delle ragioni di parte appellante poiché non idonee a confutare, anche sotto il profilo probatorio, il recupero a tassazione. Concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.

Con memorie illustrative del 12.12.2014, l'Ufficio, riportandosi alle argomentazioni già svolte, precisava che il dato assunto in sede d'accertamento con riferimento al valore dei beni strumentali, corrisponderebbe al valore per essi indicato dalla cedente società "Arcobaleno 80 s.r.l. in liquidazione" nella dichiarazione per gli studi di settore relativa all'anno d'imposta 2006.

All'udienza del 28 gennaio 2015, la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' da escludersi - e quindi va respinta - la censura di parte appellante relativa alla contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza impugnata, atteso che, invece, risulta perfettamente comprensibile l'iter logico giuridico adottato dal primo giudice nel pervenire a una decisione che, seppur non condivisa da questa Commissione, è esente daivizi. Lomento i

Considerata inoltre – a fronte della generica eccezione dell'Ufficio - la ritualità dell'appello, nel merito si rileva quanto segue.

Gli elementi posti a base dell'accertamento dell'imposta di registro in caso di cessione d'azienda, concernono il valore, e non il corrispettivo, percepito, talché essi possono rappresentare solo una presunzione semplice che – in particolare, a fronte di ragionevoli contestazioni di parte contribuente deve essere integrata dall'Amministrazione finanziaria con elementi aggiuntivi a riprova del fondamento



della pretesa tributaria, avendo riguardo al valore venale in comune commercio dei beni. Nel caso in esame, si evince dall'accertamento un metodo di stima astratto basato unicamente e sinteticamente sulle emergenze documentali riguardanti i tre anni precedenti l'attività svolta per l'esercizio ristorazione ceduto, ma senza alcun riferimento al reale valore in commercio dei beni in contestazione (stigliature e merci). Invero, l'Agenzia delle Entrate, pur non contestando il valore di avviamento dichiarato, a fronte delle argomentazioni e della documentazione anche fotografica fornita da "Deservata della commerciale onde avuto possibilità altresì in sede contenziosa di fornire ulteriori elementi di stima commerciale onde sostenere la fondatezza della pretesa fiscale; a ciò non è valso il riferimento, nelle memorie illustrative dell'Ufficio, al valore delle stigliature dichiarato dalla società cedente ("Arcobaleno 80 s.r.l. in liquidazione") nella dichiarazione degli studi di settore per l'anno d'imposta 2006, considerato che esso risulta computato al lordo iniziale, senza tener conto dell'ammortamento e, per di più, del valore venale.

L'avviso di rettifica impugnato è quindi illegittimo e va annullato, poiché il valore dichiarato dalla società nell'atto di cessione risulta attendibile in considerazione dell'ammortamento e per le ragioni innanzi esposte. Conseguentemente, la sentenza di primo grado deve essere riformata. Sussistono valide ragioni, in ordine alla controvertibilità dell'oggetto di causa, per compensare le spese di entrambi i gradi.

La Commissione

P.Q.M.

accoglie l'appello. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2015

Il Presidente estensore

٥.

3

